

Civile Ord. Sez. 2 Num. 15605 Anno 2026
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 21/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18117/2022 R.G. proposto da:
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
CRISTINA PELUSI

- ricorrente -

contro

VALENTINO SANTANIELLO;

- intimato -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n.
88/2022 depositata il 14/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2026 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 1933/2019 emessa dalla Città metropolitana di Firenze avente ad oggetto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3114,50 per violazione dell'articolo 193 come sanzionata dall'articolo 258, quarto comma, del d.lgs. n. 152/2006 per aver effettuato un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con il prescritto formulario di identificazione contenente dati incompleti/inesatti.

Il fatto storico non era contestato, e cioè che la Polizia stradale di Bologna nell'effettuare un controllo a campione aveva rilevato che il Santaniello in qualità di conducente del mezzo trasportava rifiuti non pericolosi in presenza di un formulario contenente dati incompleti o inesatti, come tali inadatti a consentire la ricostruzione delle informazioni dovute per legge.

Il Tribunale richiamava il comma 2 dell'articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo il vigente alla data della contestata infrazione, e l'articolo 258, quarto comma, del medesimo decreto legislativo e, alla luce delle disposizioni richiamate, riteneva che il destinatario dell'obbligo di cui all'articolo 193 sanzionato dall'articolo 258 fosse solo l'impresa che effettuava il trasporto e non il mero trasportatore conducente, come poteva evincersi anche dal confronto tra la vecchia formulazione dell'art. 258 prima della novella del decreto legislativo 205/2010 e quello vigente, poiché la novella aveva più chiaramente ed esplicitamente individuato i soggetti passivi della sanzione, negli enti e imprese.

Secondo il giudice di primo grado, pertanto, non poteva applicarsi la sanzione al Santaniello, essendo questi mero trasportatore e non titolare dell'impresa.

2. La Città metropolitana di Firenze proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. Valentino Santaniello resisteva al gravame.

4. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione. In particolare, richiamato il contenuto delle norme in esame, riteneva che i principi sottesi alla disciplina del trattamento dei rifiuti (art. 178 TUA) coinvolgessero la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti secondo le rispettive qualifiche professionali, tra i quali all'evidenza non poteva essere ricompreso il singolo conducente trasportatore che non ha alcun profilo né di professionalità né di stabilità. Secondo la Corte d'Appello era evidente che laddove si parlava di trasportatore ci si riferiva all'ente o alla impresa che svolgeva tale attività in continuità ed in modo professionale.

L'art. 183 definiva alla lettera *n*) *la gestione dei rifiuti, la raccolta il trasporto ed il recupero ... etc.* evidentemente facendo riferimento non al singolo trasporto ma alla attività oggettivamente intesa; l'art. 188 sotto la rubrica "*responsabilità della gestione dei rifiuti* " al comma 2 prevedeva .. "*gli enti o le imprese che provvedono ..al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti alla iscrizione...*".

Il riferimento era ad un rapporto corrente tra soggetti professionali (produttore, gestore, trasportatore) cui competevano le specifiche responsabilità che non potevano essere assunte da chi non rivestiva una specifica posizione nel rapporto di gestione del rifiuto ma solo occasionalmente un rapporto di lavoro con una delle imprese coinvolte. Ciò trovava conferma nelle norme che indicavano il contenuto del Fir dove emergeva una apposita distinzione tra il trasportatore (ente o impresa quindi che effettua il trasporto) e il conducente che materialmente lo esegue.

Lo stesso articolo 193 invocato faceva espresso riferimento all'ente o impresa che esercita il trasporto ed il fatto che l'art. 254 usava la espressione "chiunque" non poteva che riferirsi alla descrizione operata dalla norma che poneva la fattispecie sanzionata. La specificazione contenuta nella Circolare Ministeriale, non era vincolante nel giudizio ordinario.

5. La Città metropolitana di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

6. Valentino Santaniello è rimasto intimato e in prossimità dell'udienza si è costituito a mezzo difensore depositando memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

7. Parte ricorrente con memoria depositata il 12 febbraio 2026 ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve osservarsi che Valentino Santaniello non si è costituito tempestivamente in giudizio con controricorso e, pertanto, la sua memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. è inammissibile.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Nel giudizio davanti la Corte di Cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie (Cass. Sez. 1, 15/11/2017, n. 27140, Rv. 646185 - 01).

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 193 d.lgs. n. 152/2006 che impone l'obbligo di compilazione del F.I.R. da parte del conducente del veicolo che effettua il trasporto dei rifiuti.

La ricorrente rimarca che l'art. 193 d.lgs. n.152/2006, prescrive che i quattro esemplari del formulario di trasporto dei rifiuti siano firmati dal detentore (o produttore) dei rifiuti e dal trasportatore, così estendendo nei confronti di ciascuno di essi le conseguenti responsabilità per gli illeciti commessi nel ciclo dei rifiuti (da ultimo: Cass., 20/06/2022, n. 19748).

L'art. 258, co. 4, d. lgs. 152/2006, nella formulazione vigente al momento dell'accertamento per cui è causa, prevede una punizione con sanzione amministrativa per "chiunque" effettua un trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Il sistema normativo predisposto dall'art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs n. 205 del 2010, realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore.

Di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia. Dunque, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell'illecito amministrativo risiede già *in re ipsa* nell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente obbligati a compilare ed a

sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione o di irregolarità dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciono ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla relativa sanzione (v. in termini, Cass. n. 34031 del 2019).

L'art.258, quarto comma, del d.lgs. n.152/2006 non sanziona la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all'altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria per l'organizzazione, la gestione, il controllo e l'esecuzione del trasporto illecito. Rispondono quindi del fatto, in concorso tra loro, tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari F.I.R. e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto. Infatti il successivo art. 259 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, al comma 4 sanziona chiunque "effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti"; al comma 5, l'art. 259, stabilendo una sanzione in misura ridotta, contempla dapprima l'ipotesi in cui siano formalmente incomplete o inesatte le indicazioni di cui ai commi 1 e 2, quanto alla prescritta comunicazione o alla tenuta del registro di carico e scarico, e poi la fattispecie, invocata dalla ricorrente, in cui le indicazioni di cui al comma 4, inerenti al formulario, siano formalmente incomplete o inesatte, ma

contengano comunque tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

1.1 Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689/81, che contempla il concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale. (Cass. Sez. 2, 19/12/2019, n. 34031, Rv. 656220 - 01).

Tale principio è stato ripreso in numerose altre occasioni, sottolineando che oltre al trasportatore l'obbligo grava anche sul produttore. Sul punto si richiama il seguente principio di diritto: In tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, 29/04/2022, n. 13580, Rv. 664623 - 01).

Nello stesso senso altra pronuncia ha affermato che: I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, devono essere distintamente sottoscritti sia dal produttore/detentore, sia dal trasportatore sia, infine, dal destinatario; ne deriva che l'omessa sottoscrizione nel formulario di identificazione dei rifiuti del produttore dei rifiuti stessi elude il rigore formale della normativa, la quale non consente la sua sostituzione con un delegato, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità oggettiva e soggettiva di tale attività, ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti. (Cass. Sez. 2, 14/04/2022, n. 12208, Rv. 664392 - 01)

La Corte d'Appello di Firenze non ha tenuto conto dei principi consolidati sopra riportati ed ha erroneamente affermato che: *I principi sottesi alla disciplina del trattamento dei rifiuti (art. 178 TUA) coinvolgono la responsabilità di tutti i soggetti che ad esso partecipano secondo le rispettive qualifiche professionali, tra i quali all'evidenza non può essere ricompreso il singolo conducente trasportatore che non ha alcun profilo né di professionalità né di stabilità, essendo evidente che laddove si parla di trasportatore si parla dell'ente o della impresa che svolge tale attività in continuità ed in modo professionale operata la apposita distinzione tra il trasportatore (ente o impresa quindi che effettua il trasporto) e il conducente che materialmente lo esegue.*

2. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione che regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2[^] Sezione civile in data 3 marzo 2026.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Tedesco